

STATUTO

**FATTORIE DI GUIDA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: EBOLI SA VIA DEGLI ARANCI 13

Numero REA: SA - 425206

Codice fiscale: 05167360659

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-05-2014 - Statuto completo	2
--	---

in presumibili Euro 1.300,00 (milletrecento/00) oltre IVA,
sono a carico della Cooperativa. =====

===== STATUTO =====

===== TITOLO I =====

===== COSTITUZIONE - SEDE - DURATA =====

Art. 1 - Costituzione =====

E' costituita una società cooperativa sociale a responsabi-
lità limitata denominata: =====

=== "Fattorie Di Guida Società Cooperativa Sociale a r.l.". ==

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente sta-
tuto e nei relativi regolamenti attuativi, alla società si
applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi
speciali sulle Cooperative e le disposizioni in materia di
società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con
la disciplina cooperativistica. =====

Art. 2 - Sede =====

La Cooperativa ha sede in EBOLI (SA) all'indirizzo risultante
dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro
delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni
di attuazione del codice civile. =====

Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune
potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non compor-
terà modifica dello statuto. =====

L'organo amministrativo della società potrà istituire e sop-
primere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze in Ita-

lia e all'estero purchè nel territorio dell'Unione Europea,
mentre l'istituzione di sedi secondarie è di competenza del-
l'assemblea dei soci. =====

Art. 3 - Durata =====

La Società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100
(duemilacento) ma potrà essere prorogata, anche prima della
suddetta scadenza, o sciolta anticipatamente con delibera
dell'Assemblea dei Soci. =====

===== TITOLO II =====

===== SCOPO - OGGETTO =====

Art. 4 - scopi ed oggetto =====

La cooperativa esalta la centralità della persona. =====
Il suo scopo, ai sensi dell'art. 1 lettera b) della legge 8
novembre 1991, n° 381, è di perseguire l'interesse generale
della comunità alla promozione umana e all'integrazione so-
ciale dei cittadini attraverso l'esercizio di attività (agri-
cole, industriali, commerciali o di servizi) produttive, fi-
nalizzate all'inserimento sociale e lavorativo di persone
svantaggiate, nelle percentuali e come definito dalla legge
8.11.1991 n. 381 ed eventuali modificazioni ed integrazioni. =
Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono
perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma
associata e con la prestazione della propria attività lavora-
tiva, continuità di occupazione e le migliori condizioni eco-
nomiche, sociali, professionali. =====

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. =====

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. ==

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci. =====

La cooperativa opera nel settore pubblico e privato, anche per mezzo di convenzioni, appalti, trattative private e associazioni di impresa. =====

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori. =====

La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto: =====

-1) l'agricoltura e l'allevamento del bestiame da carne e da latte mediante la gestione di aziende agricole e zootecniche, nonché la commercializzazione dei relativi prodotti per conto proprio e per conto terzi; =====

-2) la compravendita e la macellazione del bestiame, la produzione e la commercializzazione al dettaglio ed all'ingrosso delle carni, sia in Italia sia all'Estero; =====

- 3) la partecipazione a gare di appalto pubblico e privato di qualsiasi tipo e natura per la fornitura dei prodotti di cui ai nn. 1 e 2; =====
- 4) la lavorazione e la trasformazione del latte in prodotti lattiero caseari, ed in particolare del latte di bufala; =====
- 5) la produzione, la lavorazione e la conservazione di qualsiasi tipo di carne, compresa quella di volatili, e selvaggina, nonché la produzione di salumi; =====
- 6) la produzione, la lavorazione e la conservazione di qualsiasi tipo di frutta ed ortaggi; =====
- 7) l'esercizio dell'attività di coltivazione, produzione, trasformazione, la commercializzazione di prodotti agricoli e prodotti ittici e l'attività di allevamento di bestiame, attività vivaistica e florovivaistica, nonché l'attività di pescaturismo e attività agrituristiche, acquisto e gestione di terreni ed aziende agricole; =====
- 8) la lavorazione, trasformazione e produzione di prodotti alimentari; =====
- 9) il trattamento, la trasformazione, lo stoccaggio e lo smaltimento, anche con l'utilizzo di impianti, di materiali naturali e di rifiuti denominati umidi pertinenti l'esercizio dell'attività agricola; =====
- 10) la lavorazione e produzione di materiali energetici pertinenti l'esercizio dell'attività agricola; =====
- 11) la produzione di energie alternative/ecologiche (secondo

le normative vigenti) pertinenti l'esercizio dell'attività agricola; =====

-12) il servizio di antincendio (anche con mezzi meccanici) pertinente l'esercizio dell'attività agricola. =====

A tal fine la Società potrà effettuare: =====

- la coltivazione, la raccolta, la cernita, la conservazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti realizzati nelle aziende agricole allo scopo di presentare i prodotti stessi nei mercati interni ed esteri, secondo i dettami della tecnica e delle prescrizioni di legge; =====

- la costruzione di frantoi, cantine, di latterie, di caseifici e di qualsiasi altro impianto o attrezzature per la conservazione, la lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli; =====

- l'allevamento e la vendita di bestiame; =====

- la produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di latte e suoi derivati; =====

- la costruzione, la gestione di impianti collettivi per la lavorazione dei prodotti agricoli; =====

- utilizzazione di foreste e boschi; =====

- l'attività di forestazione e rimboschimento; =====

- servizi per la silvicoltura e le aree forestali. =====

La Società per il raggiungimento dei fini predetti può gestire in affitto, acquistare, costruire stabilimenti, impianti, attrezzature atte alla lavorazione, all'inmagazzinamento, al-

la conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti e sottoprodotti. =====

La Società, inoltre, potrà effettuare: =====

a) la manutenzione di strade interpoderali esistenti tra le aziende agricole e la costruzione di eventuali nuove arterie per favorire il trasporto dei prodotti agricoli, la effettuazione di ricerca e captazione delle acque ai fini dell'irrigazione; =====

b) ogni altra attività strettamente connessa che intenda direttamente o indirettamente a favorire l'incremento della produzione agricola, nonché lo sviluppo di tutte le varie attività connesse al potenziamento dell'agricoltura; =====

- commercio al dettaglio ed all'ingrosso di prodotti alimentari e non alimentari; =====

- macellazione e lavorazione delle carni fresche e congelate, salumi; =====

- gestione di bar, pizzerie, alberghi, sale da ballo e strutture ricettive in genere con somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. =====

A tal fine potrà contrarre mutui anche fondiari ed ipotecari, concedere fidejussioni, avalli, ipoteche ed altre garanzie personali e reali anche per impegni altrui, partecipare ad altre imprese, enti, associazioni, organizzazioni aventi attinenza con la propria attività e comunque compiere qualsiasi atto od operazione necessarie od utile al raggiungimento del-

l'oggetto sociale. =====

Viene espressamente esclusa ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitano l'iscrizione ad Albi Professionali ed ogni attività finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia ed in particolare ai sensi di quanto disposto dall'articolo 113 del D.L. 1° settembre 1993 n.385. =

La società si inibisce la raccolta del risparmio tra il pubblico e le attività previste dal D.L. 415/96. =====

La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché, tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa: =====

- a) contrarre mutui e concedere fidejussioni ed ipoteche; =====
- b) provvedere alla richiesta di contributi statali, provinciali e di altri enti pubblici o del loro concorso, secondo le disposizioni in vigore; =====
- c) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale; =====

d) promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fidejussioni. =====

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. =====

===== TITOLO III =====

===== SOCI =====

Art. 5 - Numero e Requisiti =====

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. =====

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi piena capacità di agire, che, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo. ===

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. =====

Ai sensi dell'art. 14 della legge 59/92 è consentita l'ammissione di elementi tecnici e amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento della Società. =====

Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio attività identiche o affini a quelle della Cooperativa. =====

Possono essere ammessi a far parte della Cooperativa soci sovventori alle condizioni e con le limitazioni previste dall'art. 4 della legge 31.01.1992 n. 59. =====

Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali e soci volontari. =====

I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del Libro soci ed il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci. =====

Art. 6 - Ammissione =====

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio Amministrazione. =====

La domanda delle persone fisiche dovrà specificare: =====

1) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale,
domicilio, cittadinanza; =====

2) l'attività svolta in relazione ai requisiti richiesti dal-
lo statuto e dai regolamenti interni; =====

3) l'ammontare della quota sociale che intende sottoscrivere;

4) la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto; =====

5) La domanda delle persone giuridiche, sottoscritta dal le-
gale rappresentante, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) la denominazione, la sede sociale, l'attività svolta; =====

b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la dispo-
sizione dello statuto che conferisce a detto organo i poteri
relativi; =====

c) l'ammontare della quota che l'ente si impegna a sottoscri-
vere; =====

d) la persona fisica designata a rappresentare l'ente in tut-
ti i rapporti sociali derivanti dalla qualità di socio, ivi
compresa la partecipazione alle assemblee e l' eventuale as-
sunzione di cariche sociali. =====

La domanda di socio sovventore dovrà anche precisare il pe-
riodo minimo di permanenza nella Società. =====

Tutte le domande indistintamente dovranno contenere inoltre
una dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente
statuto in ogni sua parte e degli eventuali regolamenti in-
terni. =====

Sull'ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazio-

ne, entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda.

Trascorso tale termine la domanda si intende respinta. =====

Art. 7 - Adempimento Nuovi Soci =====

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota sottoscritta, una somma da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato. =====

Il versamento della quota sociale sottoscritta e del relativo sovrapprezzo, deve essere effettuato al momento dell'iscrizione sul libro soci, in un'unica soluzione o ratealmente nel seguente modo: =====

a) almeno il cinquanta per cento (50%) dell'importo entro dieci giorni dalla ammissione; =====

b) la restante parte, nei termini stabiliti dal C.d.A. =====

Le somme versate per sovrapprezzo saranno accantonate in apposito fondo e rimborsate a norma dell'art. 9 della legge 59/92; =====

Articolo 8 - Obblighi del socio =====

I soci sono obbligati: =====

a) al versamento: =====

- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 18; =====

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; =====

- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea
in sede di approvazione del bilancio su proposta degli ammi-
nistratori; =====

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e
delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e
il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'atti-
vità svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro
disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ul-
teriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze del-
la cooperativa. =====

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci
è quello risultante dal libro soci. =====

Articolo 9 - Diritti dei soci =====

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto
di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli
affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti
di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi al-
l'amministrazione. =====

Articolo 10 - Perdita della qualità di socio =====

La qualità di socio si perde: =====

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,

se il socio è persona fisica; =====

2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-
dazione se il socio è diverso da persona fisica. =====

Articolo 11 - Recesso del socio =====

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio: =====

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; =====
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; =====
- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo. =====

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. =====

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. =====

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 29. =====

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. =====

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il re-

cesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se
comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiu-
sura dell'esercizio successivo. =====

Articolo 12 Esclusione =====

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, ol-
tre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del so-
cio: =====

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa; ==
- b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavo-
rativa dedotta nel contratto sociale; =====
- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,
dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adot-
tate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consen-
tano la prosecuzione del rapporto; =====
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versa-
mento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di e-
ventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società; ==
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-
bilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di
svolgere attività in concorrenza alla cooperativa; =====
- f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valu-
tabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali; ==
- g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla
cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizie-
voli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'og-

getto sociale; =====

h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonchè per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto; =====

i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori; =====

l) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; =====

m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento; =====

n) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5, senza la prevista autorizzazione del Consiglio di amministrazione. =====

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29. =====

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori. =====

Articolo 13 Liquidazione =====

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 17 e 20, lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. =====

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo. ==

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso. =====

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 17, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni. =====

Articolo 14 - Morte del socio =====

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13. =====

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto. =====

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società

entro 6 mesi dalla data del decesso. =====

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi

2 e 3 del codice civile. =====

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'Organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 13. =====

Articolo 15 Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati =====

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. =====

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale. =====

===== TITOLO IV =====

===== STRUMENTI FINANZIARI =====

Articolo 16 - Strumenti finanziari =====

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere tito-

li di debito, nonchè strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del cod. civ. =====

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti: =====

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario; =====
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.; =====
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili; =====
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso. =

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli. =====

===== TITOLO IV =====

===== RISTORNI =====

Articolo 17 - Ristorni =====

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del

presente statuto e dal relativo apposito regolamento. =====

Il ristorno è ripartito tra i soci operatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare: =====

1 le necessità della gestione della cooperativa; =====

2 i piani strategici della cooperativa; =====

3 esigenze di finanziamento e di capitalizzazione della cooperativa. =====

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio: =====

1 in forma liquida; =====

2 mediante aumento proporzionale delle rispettive quote. =====

===== TITOLO V =====

===== PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE =====

Articolo 18 - Elementi costitutivi =====

Il patrimonio della cooperativa è costituito: =====

1 dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore di Euro 100,00 (cento/00); =====

2 dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16; =====

3 dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 20 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci dece-

duti; =====

4 dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate
dai soci ai sensi del precedente articolo 8; =====

5 dalla riserva straordinaria; =====

6 da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea
e/o previsto per legge. =====

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa
con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite
delle quote sottoscritte. =====

Articolo 19 - Caratteristiche delle quote =====

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli
volontari, nè essere cedute senza l'autorizzazione dell'orga-
no amministrativo. =====

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne
comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccoman-
data. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrati-
vo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per
l'intera quota detenuta dal socio. =====

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comu-
nicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della
richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la
propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel
libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia
i requisiti previsti dall'articolo 5. =====

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministra-

tivo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29. =====

Articolo 20 - Bilancio di esercizio =====

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. =====

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge. =====

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione. =====

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli: =====

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge; =====

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%; =====

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 genna-

io 1992, n. 59; =====

d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei
limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17; =

e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettiva-
mente versato in misura non superiore al limite stabilito
dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutuali-
stici; =====

f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di dirit-
ti di amministrazione di cui al precedente articolo 16; =====

g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi
di cui alla lettera e) e g) dell'art. 18. =====

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità
mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve
di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e
l'erogazione del ristorno. =====

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del
precedente articolo 17, è consentita solo una volta effettua-
te le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere
a), b) ed f). =====

===== TITOLO VI =====

===== RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI =====

Articolo 21 - Decisioni dei soci =====

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza
dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che
uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano alme-

no un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al
voto sottopongono alla loro approvazione. =====

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: =====

l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e

la distribuzione degli utili; =====

la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo am-
ministrativo; =====

la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;

le modificazioni dell'atto costitutivo; =====

la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico; =

la decisione di compiere operazioni che comportano una so-

stanziiale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante

modificazione dei diritti dei soci; =====

l'approvazione dei regolamenti interni; =====

la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della

liquidazione. =====

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante de-

liberazione assembleare, con le modalità previste dall'arti-

colo 2479-bis del codice civile. =====

Articolo 22 - Assemblee =====

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante let-

tera raccomandata A.R., inviata 8 giorni prima dell'adunanza,

oppure mediante fax, e-mail inviati almeno due giorni prima

dell'adunanza contenenti l'ordine del giorno, il luogo, la

data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che

deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. =====

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. =====

Articolo 23 - Costituzione e quorum deliberativi =====

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. =====

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. =====

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4, 6 e 7 del precedente articolo 21, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto. =====

Articolo 24 - Votazioni =====

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. ==
Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto. =====

Articolo 25 - Voto =====

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. =====

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti, in relazione all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero dei loro membri. =====

Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente statuto. =====

Articolo 26 - Presidenza dell'Assemblea =====

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. =====

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio. =====

Articolo 27 - Amministrazione =====

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina. =====

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'ammini-

strazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori. =====

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni. =====

Gli amministratori possono essere rieletti. =====

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. =====

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente. =====

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori. ===

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza

e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. =====

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati. =====

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta. =====

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. =====

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori. =

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegia-

le nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società. =====

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate. =====

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. =====

L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nomi-

nati. =====

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile. =====

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti. =====

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla sua sostituzione. =====

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato. =====

Articolo 28 Organo di controllo =====

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e

due supplenti eletti dall'assemblea. =====

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. =====

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso. =====

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. ==

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c. =====

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale , sentito l'interessato. =====

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. =====

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. =====

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. =====

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate. =====

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. ====

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica. =====

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sin-

dacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. =====

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. =====

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato. =====

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. =====

===== TITOLO VII =====

===== CONTROVERSIE =====

Articolo 29 - Clausola arbitrale =====

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania, il quale dovrà provvedere alla nomina entro dieci giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società. =====

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro. =====

L'arbitro dovrà decidere entro trenta giorni dalla nomina.

L'arbitro deciderà in via rituale/irrituale secondo diritto. =

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni
e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. =====

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccom-
bente, salvo diversa decisione dell'arbitro. =====

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le contro-
versie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ov-
vero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad og-
getto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. =====

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.
lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. =====

===== TITOLO VIII =====

===== SCIoglimento E LIQUIDAZIONE =====

Articolo 30 - Scioglimento anticipato =====

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-
nerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri. =====

Articolo 31 - Devoluzione patrimonio finale =====

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio
sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-
guente ordine: =====

a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai
soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.
23, lett. c); =====

al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della

cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

Articolo 32 - Requisiti mutualistici =====

Qualora la cooperativa intenda mantenere la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente le clausole mutualistiche in tema di distribuzione dei dividendi ai soci (Articolo 20 lettera E), non ripartibilità delle riserve (Articolo 18, III comma) e di devoluzione del patrimonio (Articolo 31) sono inderogabili e devono essere di fatto osservate, comunque, ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 - septies delle disposizioni di attuazione del codice civile, le cooperative sociali che rispettino i requisiti di cui alla L. 381/91, sono considerate a mutualità prevalente di diritto e pertanto non devono rispettare i requisiti di cui all'art. 2513 C.C.. =====

===== TITOLO IX =====

===== DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI =====

Articolo 33 - Regolamenti =====

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. =====

Di questo atto in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me su fogli

dieci per trentotto facciate, ho dato lettura alle parti che

lo approvano. =====

Il presente atto viene sottoscritto alle ore diciotto e venti.

Firmato =====

Cavalieri Alba =====

Di Guida Enzo Antonio =====

Di Guida Vincenzo =====

Giaquinto Ferdinando =====

Ariete Arcangelo =====

Lucio MAZZARELLA, Notaio Sigillo. =====

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo n.82 del 7 marzo 2005, che si trasmette in termini utili di registrazione M.U.I., ad uso del Registro Imprese.

Bollo da assolvere tramite M.U.I. ai sensi del decreto 22 febbraio 2007.